



**COMUNE DI VOGHIERA**  
*Provincia di Ferrara*

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 10 DEL 15/02/2023**

**OGGETTO**

**CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2023**

L'anno **duemilaventitré** addì **quindici** del mese di **febbraio** alle ore **13:00** in Videoconferenza.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
SINDACO	LUPINI PAOLO	Si	
VICE SINDACO	MASINA ISABELLA	Si	
ASSESSORE	GANZAROLI EMANUELE	Si	
ASSESSORE	BANDIERA DANTE	Si	
ASSESSORE	CAVICCHI CHIARA		Si

Totale Presenti: **4**

Totale Assenti: **1**

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO PAOLO LUPINI, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, invitando i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Visti:

- l'art. 1, commi 837, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1/1/2021, ha istituito il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, laddove stabilisce che il canone di cui al comma 837 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D.Lgs. 507/1993 ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- l'art. 1, commi da 837 a 847, della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i quali disciplinano il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- l'art. 1, commi 841 e 842, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali prevedono, con riferimento alla classe demografica dell'Ente, la tariffa standard annua e giornaliera in base alla quale si applica il canone;

**Considerato** che il Comune di Voghiera, classificato tra i Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, ai sensi dell'art. 1, commi 826 e 827, della L. 160/2019 applica il canone in base alle seguenti tariffe:

- tariffa standard annua nel caso in cui l'occupazione si protragga per l'intero anno solare € 30,00;
- tariffa standard giornaliera nel caso in cui l'occupazione si protragga per un periodo inferiore all'anno solare € 0,60.

**Visto** il "Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 30/03/2021, esecutivo ai sensi di legge;

**Visto** il "Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Approvazione tariffe", approvato con delibera di Giunta n. 23 del 23/03/2022, esecutivo ai sensi di legge;

**Visto** l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**Considerato** che il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2023, con Decreto del Ministero dell'Interno pubblicato in G.U. Serie Generale n.259 del 19 dicembre 2022;

**Dato atto** che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, dispone che il Canone di che trattasi sia disciplinato dagli Enti in modo da assicurare un gettito pari a quello dei canoni e dei tributi che sostituisce, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Ravvisata** la necessità di procedere alla approvazione delle tariffe del canone per l'anno 2023, come indicate negli allegati "A" del presente atto confermando gli importi approvati con precedente delibera n.29 del 30/03/2021.

**Visto** che, per effetto del combinato disposto dall'art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi nonché le tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

**Vista** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**Ritenuto**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**Acquisito** il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n.267/2000;

**Acquisito** il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi degli artt. 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni di cui in premessa che si richiamano integralmente, le tariffe del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", come indicate nell' all. "A" che si allega al presente atto;
- 2) di dare atto che il canone da applicarsi alle singole fattispecie è ottenuto moltiplicando le tariffe ordinarie per i coefficienti moltiplicatori definiti e contenuti nell'All. A di cui al punto 1);
- 3) di dare atto che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1 gennaio 2023;
- 4) di dare atto che ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate", le tariffe, qualora non modificate entro il fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, si intendono prorogate di anno in anno;
- 5) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della L. 160/2019, il gettito atteso dal canone è pari a quello dei canoni e tributi che sostituisce;

Quindi con separata ed unanime votazione

## **DELIBERA INOLTRE**

- di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PAOLO LUPINI	IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. PIETRO VERONESE
----------------------------	---

La presente deliberazione, alla data della sottoscrizione, viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune di Voghiera [www.comune.voghiera.fe.it](http://www.comune.voghiera.fe.it) per rimanervi 15 (quindici) giorni consecutivi ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 124 – comma 1 – e diverrà esecutiva decorsi 10 (dieci) giorni dalla stessa.

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Voghiera ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

## ALLEGATO A

### DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA STANDARD E DEI COEFFICIENTI MULTIPLICATORI PER LE OCCUPAZIONI AREA MERCATALE

TARIFFA STANDARD	
Annuale	30,00
Giornaliera	0,60

OCCUPAZIONI TEMPORANEE AREE DI MERCATO		
	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA  1^ CATEGORIA	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE ECONOMICA  2^ CATEGORIA
Ambulanti e produttori agricoli (Spuntisti)	1,53 Tariffa 0,643 €/mq/gg Tariffa 0,027 €/mq/h	0.77 Tariffa 0,323 €/mq/gg Tariffa 0,014 €/mq/h
Coefficienti aree mercati ambulanti e produttori agricoli area attrezzata	0.58 Tariffa 0,24 €/mq/gg Tariffa 0,010 €/mq/h	0.29 Tariffa 0,12 €/mq/gg Tariffa 0,005 €/mq/h

La **tariffa standard giornaliera** va moltiplicata per il coefficiente di valutazione economica di cui alla tabella sopra. L'importo ottenuto va poi moltiplicato per i mq e per i giorni di occupazione.

$TS \times CE \times Mq \times GG$

In caso di occupazione **dei titolari di concessione**, si fraziona l'importo ottenuto per le ore effettive di occupazione, arrotondando le frazioni di ora sempre all'ora intera.

$[(TS \times CE \times Mq \times GG):24] \times \text{Ore occupazione}$

In caso di occupazione giornaliera, **dei non titolari di concessione**, inferiore alle 4(quattro) ore, si fraziona l'importo ottenuto per le ore effettive di occupazione, arrotondando le frazioni di ora sempre all'ora intera. Oltre le 4(quattro) ore, viene calcolato il canone a giornata intera.

$[(TS \times CE \times Mq \times GG):24] \times \text{Ore occupazione}$

Per le occupazioni dei **titolari di concessione** nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 30 per cento (30%) sul canone per occupazione temporanea determinato.